

Intestazione

(OMISSIS)

FATTI DI CAUSA

1. Il giorno 23 febbraio 2012, alle ore 10.30 circa, Lo.Do., mentre percorreva la strada provinciale 36 di collegamento tra A e S alla guida di un quadriciclo modello quod, incappò in un tratto stradale dissestato e pieno di buche e perse il controllo del mezzo, il quale andò a collidere contro un autocarro proveniente dalla direzione opposta della strada.

Avendo riportato lesioni personali nell'occorso, Lo.Do. domandò giudizialmente la condanna della Provincia di Foggia al risarcimento dei danni patiti, ai sensi, alternativamente, dell'art. 2051 cod. civ. o dell'art. 2043 cod. civ.

2. La domanda è stata disattesa nei due gradi del giudizio di merito.

3. Avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, Lo.Do. ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Provincia di Foggia.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 cod. civ. nonché dell'art. 14 del codice della strada.

Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale ha erroneamente applicato i criteri di ripartizione dell'onere della prova operanti nella fattispecie disciplinata dall'art. 2051 cod. civ. laddove ha posto a carico dell'attore (e ritenuta non assoluta) la dimostrazione non soltanto (come conforme a diritto) del nesso causale tra cosa in custodia e danno ma anche dell'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi.

1.1. La doglianza è infondata.

L'impugnante argomenta da uno stralcio della motivazione della decisione gravata in cui è riprodotta (nel suo tenore testuale) una massima di una pronuncia della Suprema Corte (precisamente, Cass. 11/05/2017, n. 11526).

Per converso, nella trama argomentativa sviluppata dal giudice territoriale, valenza dirimente assume l'affermazione, posta all'esito della descrizione delle circostanze del sinistro accertate in base al compendio istruttorio acquisito, per cui "la responsabilità del sinistro, ovvero la perdita di controllo del quadriciclo, sono da imputarsi, esclusivamente, alla condotta di guida imprudente dell'appellante il quale, pur essendo in grado di percepire le condizioni della strada, in orario diurno ed in condizioni di visibilità e di tempo ottimali, non ha adeguato la propria condotta di guida ai canoni indicati dall'art. 141 del codice della strada, avuto riguardo alle caratteristiche del veicolo stesso, alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura".

In questo passaggio risiede il fondamento giustificativo del dictum: la condotta del danneggiato (inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, in specie alle condizioni di dissesto della strada) costituisce il fattore causale esclusivo del sinistro, tale da elidere il nesso eziologico rispetto alla res custodita e da esimere da responsabilità il custode.

Così correttamente intesa (ed espunto l'errato - ma, ad un tempo, non rilevante - riferimento alla prova della obiettiva pericolosità della res) la sentenza resiste alle contestazioni del ricorrente, per essere conforme a diritto.

1.2. Giova rammentare che, sulla scorta della sistemazione organica dell'istituto operata dalla giurisprudenza di nomofilachia (compendiata da Cass., Sez. U, 30/06/2022, n. 20943 ed ulteriormente precisata in successive pronunce: tra le quali Cass. 24/01/2024, n. 2376 e Cass. 27/04/2023, n. 11152), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (ovvero di un fatto naturale, estraneo alla cosa, che si pone in relazione causale immediata e diretta con l'evento) o dalla dimostrazione di un fatto del danneggiato che rivesta incidenza causale, esclusiva o concorrente, nella determinazione dell'evento.

Più specificamente, il comportamento del danneggiato assume giuridica valenza soltanto se connotato dalla colpa, intesa come oggettiva inosservanza della condotta di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza: secondo la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art.1227, primo comma, cod. civ., il fatto colposo del danneggiato comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate".

L'apprezzamento del contegno del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, inoltre, concreta un giudizio di fatto, in quanto tale sottratto al controllo di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (oltre alle pronunce citate, cfr., ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).

Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (ovvero la gravità della colpa) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al contegno del danneggiato, quest'ultimo potendo quindi configurarsi come apporto causale concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno comunque ascrivibile al fatto della cosa, e perciò imputabile al custode di essa), oppure come causa assorbente del danno, in guisa da escluderne del tutto la derivazione dalla cosa.

Il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato formulato dal giudice del merito deve essere improntato unicamente al parametro oggettivo delle conseguenze ed al parametro della colpa: non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. n. 2376 del 2024, cit., vedi Cass. 23/05/2023, n. 14228, o Cass. 27/07/2024, n. 21065).

1.3. Al lume di tali *regulae iuris*, nella specie, traspare evidente come la Corte territoriale abbia espresso un giudizio sulla rilevanza causale del fatto del danneggiato, sulla base della considerazione delle circostanze fattuali potenzialmente incidenti sull'eziologia del sinistro e ravvisato nella condotta della vittima l'unica causa efficiente del dinamismo conducente al sinistro, con esclusione del nesso di causalità tra questa e la res in custodia.

Si versa, dunque, in un apprezzamento di fatto tipicamente riservato al giudice di merito, argomentato in maniera adeguata, non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria (pertanto, scevra dalle anomalie motivazionali ancora rilevanti ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, del codice di rito, nemmeno adombrate dal ricorrente), pertanto non più sindacabile dalla Corte di legittimità.

2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697,2700,2712,2729 cod. civ. e 115 e 116 cod. proc. civ. "in relazione alla valenza probatoria data alle risultanze del verbale di sopralluogo dei Carabinieri, delle prove testimoniali ed al materiale fotografico, per quanto attiene all'avvenuto accertamento, da parte dei giudici territoriali, della prevedibilità delle condizioni del manto stradale, con violazione dell'onere della prova".

In specie, parte ricorrente ravvisa trasgressione dell'art. 116 cod. proc. civ. per avere il giudice territoriale negato valenza di prova legale al verbale di sopralluogo dell'incidente redatto dai Carabinieri o alla prova testimoniale resa dal militare verbalizzante

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

2.1. È inammissibile nella parte in cui sollecita questa Corte ad un riesame delle emergenze istruttorie acquisite nel giudizio di merito volto ad una ricostruzione dell'andamento della vicenda fattuale litigiosa in termini differenti dal giudice territoriale: attività del tutto estranee, per natura e per funzione, al giudizio di legittimità.

Come è noto, infatti, sfugge al sindacato di questa Corte (se non negli angusti confini del vizio motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.) la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, attività riservata in via esclusiva al suo discrezionale apprezzamento e che include la individuazione delle fonti del convincimento, il giudizio di attendibilità e concludenza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti (sul tema, ex plurimis, Cass. 04/03/2022, n. 7187; Cass. 19/07/2021, n. 20553; Cass. 29/12/2020, n. 29730; Cass. 17/01/2019, n. 1229).

2.2. Non si ravvisa poi violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.

Pacificamente sottoposta al prudente apprezzamento del giudice di merito ogni escussione testimoniale, è sufficiente qui ricordare che per il verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia l'efficacia di piena prova fino a querela di falso ex art. 2700 cod. civ. concerne, oltre alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, i fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, ovvero i fatti accertati visivamente e relativi alla fase statica del sinistro, ma non già i giudizi valutativi espressi dal pubblico ufficiale oppure le circostanze verificate attraverso forme di percezione sensoriale implicanti margini di apprezzamento (in tal senso, tra le tante, Cass. 07/10/2022, n. 29320; Cass. 17/04/2024, n. 10736).

Da ciò discende, nel caso di specie, che la agevole percepibilità delle condizioni del manto stradale ad opera del danneggiato (elemento su cui la Corte territoriale basa il suo convincimento) non costituiva (seppure per ipotesi riportata nel rapporto dei Carabinieri) oggetto di prova legale, ma rimessa al prudente apprezzamento del giudice, sulla scorta dell'intero materiale asseverativo acquisito: e tanto esclude la denunciata violazione dell'art. 116 del codice di rito.

2.3. Del tutto eccentriche rispetto alle contestazioni articolate sono, infine, le lamentate inosservanze delle altre disposizioni, dacché: (i) in tema di ricorso per cassazione può essere dedotta la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. soltanto qualora il giudice, in espressa o implicita contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti o mai acquisite in giudizio oppure non introdotte dalle parti, ma disposte di propria iniziativa fuori dai poteri istruttori officiosi riconosciutigli (ex aliis, Cass. 26/04/2022, n. 12971; Cass. 01/03/2022, n. 6774; Cass., Sez. U, 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769); (ii) la trasgressione dell'art. 2697 cod. civ. legittima la proposizione dell'impugnazione di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella sui quali esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni: Cass. 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. U, 05/08/2016, n. 16598, in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto).

3. Il ricorso è rigettato.

4. Il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio di soccombenza.

5. Atteso l'esito del ricorso, va poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo

di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

6. Infine, per la natura della causa petendi, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi della parte originaria attrice, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.800 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi delle persone indicate in motivazione.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2025.